COMUNE DI MASSAROSA

Provincia di Lucca

*

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO IL DISSESTO (art. 246, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Daniela Ermini

Rag. Ardito Ferroni

Dott. Alessandro Agnelli

COMUNE DI MASSAROSA

(Provincia di Lucca)

Collegio dei Revisori

Verbale n. 27 del 24 novembre 2019

"RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO IL DISSESTO (art. 246, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)"

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di novembre, presso gli uffici dell'Ente, alle ore 15,30 si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 24/10/2018.

Il Collegio è formato da:

- dott.ssa Daniela Ermini - Presidente;
- rag. Ardito Ferroni - Componente;
- dott. Alessandro Agnelli - Componente.

Il Collegio completa la stesura della relazione ex art. 246 del D.Lgs. n.267/2000, relativa alle cause del dissesto, che si allega al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19,45, previa lettura e sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i componenti che, dopo averlo firmato lo rendono disponibile al Comune di Massarosa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Daniela Ermini

Rag. Ardito Ferroni

Dott. Alessandro Agnelli

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Massarosa

Esaminati:

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 approvato con delibera C.C. n. 49 del 24 aprile 2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera C.C. n.25 del 2 aprile 2019;
- le evidenze contabili dell'ente alla data odierna;
- le attestazioni e le relazioni presentate dai Responsabili dell'ente;
- la delibera C.C. n. 63 del 30.07.2019;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

Uditi in data odierna il Sindaco ed il Responsabile del Servizio finanziario sulla situazione finanziaria dell'ente;

Confrontatesi con i Responsabili dei diversi settori e il Responsabile dei Servizi Finanziari in più occasioni;

Richiamato in particolare l'articolo 246, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che alla deliberazione di Consiglio Comunale di dichiarazione dello stato di dissesto sia allegata una relazione dell'organo di revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;

PRESENTA

La seguente relazione sullo stato di dissesto del Comune di Massarosa.

Contesto normativo di riferimento

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Gli artt. **243-bis e 243–quater del D. Lgs. n. 267/2000**, disciplinano la procedura e l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'art. 243-bis prevede la possibilità che gli enti locali per i quali "sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario" e "nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio", attivino il ricorso alla procedura di riequilibrio con delibera consiliare.

Il PFRP deve contenere le misure occorrenti a superare le condizioni di squilibrio elencate al suddetto art. 243-bis.

L'art. 243-quater dispone che la commissione per la finanza locale esamini il PFRP e trasmetta la relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che delibera sull'approvazione o sul

diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

La delibera può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei Conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

Le sezioni riunite si pronunciano in un unico grado.

Si applica l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/11 con l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, nelle seguenti ipotesi:

a) Mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis comma 5;

b) Diniego dell'approvazione del piano;

c) Accertamento da parte della competente sezione di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso.

Si ritiene utile, a questo punto, per opportuna conoscenza, esaminare alcune delle principali norme in materia di dissesto finanziario .

Definizione dello stato di dissesto

L'art. 244, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 disciplina la definizione di dissesto finanziario.

Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

Soggetti della procedura di risanamento.

L'art. 245 sancisce che:

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Deliberazione di dissesto.

Il successivo art. 246, comma 1, così recita:

" La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una

dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto."

Mentre il comma 2 prevede che:
"La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione."

Omissione della deliberazione di dissesto.

L'art.247, comma 2, dispone che:
" Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

Inoltre, i successivi commi 3 e 4 dispongono rispettivamente:
"Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto."

"Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141" .

Conseguenze della dichiarazione di dissesto.

Si sintetizzano, infine, le principali conseguenze derivanti dalla dichiarazione di dissesto finanziario:

- sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art. 248, comma1);

- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (art. 248, comma 2);

- i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. (art. 248,comma 3) ;

- gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni (art. 249, comma 1) .

art.244 del D.Lgs.n.267/2000 recita:" *Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonchè con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste*".

L'Ente si trova nella seconda fattispecie indicata dall'art.244 e, prima di arrivare alla situazione di dissesto, ha tentato la via del riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243/bis del Tuel. All'indomani della delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato deliberato il ricorso al "Pre-dissesto", l'Ente ha costituito un gruppo di lavoro formato da tutti i dirigenti e dalle posizioni organizzative del Comune di Massarosa al fine di condividere un percorso teso ad individuare tutte le passività manifeste e latenti, ed individuare le possibili azioni per fronteggiare le suddette passività.

Le azioni poste in essere e coordinate dalla Dott.ssa Antonella Bugliani, supportata da un collaboratore esterno (dato che la dott.ssa Bugliani ha un comando per due soli giorni a settimana), che a far data dal 10 settembre 2019 aveva sostituito la precedente Responsabile dei Servizi Finanziari, sono state le seguenti:

- Riaccertamento straordinario di tutti i residui attivi e passivi iscritti in bilancio;
- Ricognizione del contenzioso in essere per la valutazione di eventuali accantonamenti a fronte di una possibile soccombenza in giudizio;
- Ricognizione dello stato delle società partecipate con particolare attenzione a quelle in-house;
- Ricognizione su l'esistenza di potenziali debiti fuori bilancio;
- Valutazione delle necessità di procedere con accantonamenti per passività potenziali;
- Ulteriore verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2019/2021;

Dalle suddette verifiche è scaturita la necessità di dover fronteggiare passività per un importo complessivo di euro 10.860.213,07 che l'Amministrazione Comunale ha cercato di fronteggiare valutando tutta una serie di azioni condividendole, ma soprattutto basandosi su quelle realisticamente realizzabili secondo quanto proposto dai vari responsabili degli uffici.

Iter seguito

In questa sede l'Organo di revisione, pur essendosi insediato in data abbastanza recente (24/10/2018), ritiene opportuno, in ossequio a quanto previsto dall'art.246 del T.U.E.L., ripercorrere ed analizzare le cause che hanno determinato il citato dissesto.

Preliminarmente va detto che la Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo della Toscana- ha rilevato a carico dell'ente numerosi fattori di criticità ed irregolarità gravi che hanno pregiudicato fortemente l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente (CdC – Delibera n. 361/2019 a seguito di istruttoria sui rendiconti 2015 e 2016).

Il Comune di Massarosa ha approvato:

- il Bilancio di previsione 2019/2021 che prevedeva la copertura nelle tre annualità del bilancio del disavanzo ordinario di euro 2.969.480,20 oltre che le quote trentennalizzate del disavanzo generatosi in occasione del riaccertamento straordinario dei residui (approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 162 del 13/05/2014 e successivamente rideterminato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Toscana con deliberazione n. 79/2017/PRSP) che gravano sui bilancio per euro 183.792,16 ogni anno.
- il rendiconto della gestione 2018 con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 24/04/2019, dal quale è emerso un disavanzo di amministrazione di euro 7.564.284,23 come di seguito riportato:

CODICE			GESTIONE		
			RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
14010	Fondo cassa al 1° gennaio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14020	RISCOSSIONI	(+)	€ 6.398.993,72	€ 32.181.971,13	€ 38.580.964,85
14030	PAGAMENTI	(-)	€ 15.539.358,87	€ 23.041.605,98	€ 38.580.964,85
14040	SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14050	PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14060	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14070	RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 15.072.746,46	€ 7.390.078,48	€ 22.462.824,94
14071	*di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze*		€ 381.746,47	€ 1.070.729,35	€ 1.452.475,82
14080	RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 3.241.794,30	€ 14.883.786,79	€ 18.125.581,09
14090	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.433,63
14100	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.180,66
14110	**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)**	(=)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 4.124.629,56**
	Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:				
	Parte accantonata [2]				
14120	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 [3]				€ 0,00
14130	Altri fondi al 31/12/2018				€ 9.308.138,87
14131	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				€ 2.332.853,40
14132	Fondo perdite società partecipate				€ 0,00
14133	Fondo contezioso				€ 0,00
14134	Altri accantonamenti				€ 0,00
14140		**Totale parte accantonata (B)**			**€ 11.640.992,27**
	Parte vincolata				
14150	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				€ 0,00
14160	Vincoli derivanti da trasferimenti				€ 0,00
14170	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				€ 0,00
14180	Vincoli formalmente attribuiti all'ente				€ 0,00
14190	Altri vincoli				€ 31.832,39
14200		**Totale parte vincolata (C)**			**€ 31.832,39**
14210	Parte destinata agli investimenti	**Totale della parte destinata agli investimenti (D)**			**€ 16.089,13**
14220		**Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**			**-€ 7.564.284,23**
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

- All'approssimarsi della scadenza del mandato ammnistrativo, l'Amministrazione uscente, ha predisposto la Relazione di fine mandato ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 149/2011.

- in data 30 luglio 2019, la delibera n.63, con la quale il Consiglio Comunale di Massarosa ha proceduto, ai sensi degli artt.175 e 193 del TUEL alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio prendendo atto di un disequilibrio complessivo di bilancio;

- contestualmente, nella stessa delibera di cui sopra, il ricorso alla procedura di "pre-dissesto", prevista dall'art 243/bis del TUEL, non essendo possibile riequilibrare il bilancio in corso di gestione

con strumenti ordinari demandando agli uffici la predisposizione di un piano di riequilibrio pluriennale.

Dal lavoro istruttorio è emersa una situazione ben più complessa di quella delineata al momento dell''adesione alla procedura del piano di riequilibrio pluriennale, occasione nella quale si dichiarava che lo squilibrio di parte corrente fosse pari ad euro 1.430.529,31 (compreso l'accantonamento al Fondo contenzioso).

Analisi della cause che hanno portato al dissesto

Il Collegio premette la segnalazione di alcune criticità relative all'organizzazione dell'Ente:

1) La struttura organizzativa funzionale dell'Ente risulta carente ed inadeguata alle esigenze operative e si è ulteriormente aggravata nella seconda metà del 2019;

2) Gli strumenti informatici, di cui è dotato l'Ente, risultano non dialoganti tra di loro e non adeguati alle necessità operative degli uffici;

3) Si è manifestata una estrema difficoltà di reperimento dei dati necessari sia contabili che amministrativi oltre ad una relativa gestione apparentemente approssimativa.

Le cause che hanno determinato l'attuale situazione di dissesto sono molteplici.

Il protrarsi del disavanzo di amministrazione non recuperato nei tempi stabiliti dall'art. 188 del TUEL, la significativa e perdurante consistenza dei residui attivi successivamente rivelatisi sia inesigibili e parte di dubbia o difficile esazione, i lunghi tempi di pagamento dei fornitori dell'Ente, il sistematico ricorso da anni all'anticipazione di tesoreria, l'improprio utilizzo di risorse di competenza per fronteggiare le spese dell'esercizio precedente senza procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio come previsto dall'art. 194 del TUEL, la sottostima di alcuni accantonamenti e la sovrastima di alcune entrate, hanno creato negli anni una situazione di crisi strutturale ed irreversibile.

A ciò si aggiunga che sono state compiute scelte che hanno interessato le società partecipate senza ponderarne opportunamente le conseguenze (si pensi ad esempio dello stallo nella procedura della liquidazione della società Ser.Mas Srl per la quale l'Ente aveva deliberato l'accollo del mutuo e il rientro in possesso dell'immobile di proprietà della società senza valutare i costi che tale trasferimento avrebbe comportato per l'Ente).

Tutto questo dimostra inequivocabilmente che la situazione di dissesto non si origina solo dalla gestione dell'anno corrente, ma trae origine da scelte fatte in passato, anche se, da un punto di vista numerico, le criticità si sono appalesate con il bilancio di previsione 2019/2021.

L'entità delle passività, come emersa in occasione del lavoro di predisposizione del Piano di riequilibrio, ha evidenziato che il Comune di Massarosa, pur ricorrendo a misure straordinarie, non possa riuscire neppure in un'ottica pluriennale a farsi carico di tale importo.

L'Ufficio Ragioneria, supportato dalla società Auser Srls, ha predisposto un'ipotesi di piano di riequilibrio pluriennale che tuttavia, anche a seguito di una verifica dello scrivente Collegio, risulta non sostenibile.

Importi che determinano il dissesto

L'importo a cui l'Ente deve far fronte e che costituisce la massa debitoria sulla quale costruire il piano di riequilibrio quindicennale (i quindici anni sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'art.243/bis del TUEL tenendo conto del *"rapporto tra le passività da ripianare nel piano e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato"*), ammonta ad euro 10.860.213,07 e risulta costituito dai seguenti elementi:

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

Il Collegio ha seguito le procedure svolte dai tecnici dell'Ente per il riaccertamento dei residui attivi e passivi ed effettuato alcune verifiche a campione.

Complessivamente sono emersi residui attivi da cancellare o da svalutare interamente per euro 5.907.686,47. Per tali residui attivi è stato seguito il criterio del mantenimento prudenziale degli ultimi cinque anni nello specifico per quanto concerne il recupero dell'evasione tributaria e le sanzioni amministrative al Codice della Strada. Per gli anni successivi sono stati eliminati quei residui attivi che gli uffici, anche confrontandosi con le società incaricate della riscossione coattiva, hanno dichiarato non più esigibili. Nel complesso dei residui da eliminare, a seguito di un riscontro con il Ministero dell'Interno, sono compresi anche i residui attivi relativi al Fondo di solidarietà comunale per un totale di euro 62.791,69; altresì da considerare non più riscuotibili gli accertamenti 2014 e 2015 dell'addizionale IRPEF per euro 344.070,45. E' stata allineata la situazione contabile relativa ai rapporto con il CAV Versilia, come dai documenti agli atti dell'Ufficio Ambiente, registrando accertamenti non più esigibili per euro 375.285,64. Nel calcolo complessivo si è poi tenuto conto rispetto al taglio dei residui da effettuare, la disponibilità del correlato FCDE accantonato per euro 1.118.708,62. La Comandante della Polizia Municipale ha dichiarato maggiori residui attivi per euro 1.358.829,42 a fronte dei quali deve essere previsto un accantonamento per FCDE di euro 399.359,97.

I servizi finanziari hanno verificato con i responsabili dei diversi settori la cancellazione di residui passivi per euro 428.897,28 verificati a campione dal collegio scrivente.

Debiti fuori bilancio

Dalle dichiarazioni acquisite agli atti dei Servizi Finanziari da parte dei vari responsabili degli uffici comunali, risultano debiti fuori bilancio da riconoscere per euro 325.107,17 tra cui;

- euro 230.995,57 nei confronti della Provincia di Lucca per il riversamento di parte delle sanzioni al Codice della Strada rilevate con autovelox;
- euro 41.191,92 interessi di mora LLPP;

Delibera n.361/2019/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per la Corte dei Conti per la Toscana ha emesso in data 31 ottobre 2019 una delibera relativa ai rendiconti 2015 e 2016. In base a quanto ricostruito dai giudici contabili, il disavanzo di amministrazione al 31/12/2016 passa da € 8.441.388,03 rilevato in occasione dell'approvazione del rendiconto ad € 8.543.746,02 con un incremento di € 102.357,99. La Corte specifica che, in riferimento all'extradeficit, l'Ente avrebbe dovuto operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art.188 del TUEL o provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del DM 2 aprile 2015, mentre, per quanto concerne il disavanzo ordinario come quantificato al termine dell'esercizio 2016, l'Ente avrebbe dovuto provvedere alla relativa copertura secondo le modalità e le tempistiche del Piano di riequilibrio pluriennale.

Disavanzo di amministrazione anni precedenti

Al Bilancio di previsione 2019/2021 è stato applicato un disavanzo di amministrazione relativo ad anni precedenti per € 2.969.480,20 oltre alle quote annuali relative all'extradeficit. Nella tabella successiva si evidenziano le modalità seguite dal Comune di Massarosa per il ripiano del disavanzo sia ordinaro che da extradeficit a partire dal 2013:

DISVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
		0,00 €	262.707,85 €	292.046,02 €	651.664,13 €	426.029,28 €	342.279,61 €	1.672.287,77 €	1.506.289,30 €
DISVANZO STRAORDINARIO	5.329.972,67 €		183.792,16 €	183.792,16 €	183.792,16 €	183.792,16 €	183.792,16 €	183.792,16 €	183.792,16 €
NUOVO DISAVANZO ORDINARIO				-1.545.881,43 €	-3.254.785,04 €	-3.222.044,08 €	-2.969.480,20 €		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	-5.329.972,67 €	-6.835.431,62 €	-6.692.061,94 €	-8.441.388,03 €	-8.000.640,27 €	-7.564.284,23 €			
di cui straordiinario		-5.329.972,67 €							
di cui ordinario		-1.505.458,95 €							
DISAVANZO ORDINARIO DA RECUPERARE AL 31/12			-1.505.458,95 €	-3.254.785,04 €	-3.222.044,08 €	-2.969.480,20 €			

le quote di disavanzo applicate al bilancio di previsione 2019/2021 tengono conto sia della quota di disavanzo straordinario sia della quota di disavanzo straordinario che si prevede di coprire quanti ad € 158.487,45 nel 2019 quanto ad € 1.488.495,61 nel 2020 e quanto ad € 1.322.497,14 nel 2021

L'Ente non è riuscito nei tempi tassativi stabiliti dalla normativa a ripianare il disavanzo ordinario generato dalla gestione ed anzi ha generato ulteriori disavanzi che non sono stati recuperati nei tempi previsti dall'art. 188 del TUEL.

Accantonamento Fondo Contenzioso

L'Ufficio legale dell'Ente ha fornito un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere comunicando la necessità di accantonare € 900.000,00 di cui € 200.000,00 per una causa di fronte al Tribunale delle Acque per la quale è già stata emessa la sentenza di cui non è ancora noto l'esito; € 700.000,00 per una causa pendente presso il Tribunale Civile del valore di € 2.300.000,00 per la quale l'Avvocatura ha dichiarato che è verosimile prevedere una chiusura in via transattiva per l'importo accantonato.

Fatture erroneamente pagate

Da una ricognizione sul gestionale contabile dell'Ente si è riscontrato che sono state impegnate e liquidate sulla competenza 2019 fatture relative all'anno 2018 per € 327.466,71.

Società partecipate

Dai diversi confronti fra l'Amministrazione comunale e il Liquidatore della Ser.Mas Srl in liquidazione nonché dall'esame della delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 29/07/2017 è emerso che il responsabile dei servizi finanziari doveva procedere all'accollo di un mutuo di € 1.290.822,40 contratto da Ser.Mas Srl e parallelamente l'acquisizione dei beni immobili di proprietà della società. Da tale operazione è rimasto escluso un immobile per il quale è stata stimata una spesa di circa € 400.000,00 per l'acquisizione da parte dell'Ente.

Disavanzo presunto bilancio 2019/2021

I servizi finanziari hanno provveduto a compilare una nuova bozza del bilancio 2019/2021 in relazione alla situazione di accertamento delle entrate e ai dati storici relativa a ciascuna voce con una proiezione dei dati a fine anno. E' stato rideterminato il FCDE tenendo conto sia delle minori entrate che di modalità di calcolo sui cinque anni anziché su tre dato che non è stata riscontrato un miglioramento significativo della percentuale di riscossione. Complessivamente è risultato un disavanzo presunto di amministrazione, sull'annualità 2019, di € 2.251.397,73 oltre alla mancata copertura della quota annuale di extradeficit e di disavanzo ordinario. Si segnala che l'equilibrio di parte corrente era stato raggiunto con entrate del Titolo IV (oneri ed alienazioni patrimoniali) che a tutt'oggi non si sono realizzate. Per quanto concerne le annualità 2020 e 2021 il disavanzo presunto risulta pari rispettivamente ad € 2.430.765,04 ed € 2.645.274,91 senza tenere conto dei nuovi vincoli previsti per gli enti che superano i tempi medi di pagamento dettati dalla normativa e non riducono lo stock del debito commerciale. Si segnala infine che il disavanzo dell'esercizio

2019 dovrà essere incrementato in relazione all'obbligo, a partire dal rendiconto della gestione 2019, di utilizzare, per la determinazione dell'accantonamento dell'FCDE a rendiconto del metodo ordinario anzichè di quello semplificato utilizzato dall'Ente fino al 31/12/2018.

Situazione di cassa

A fronte di un tetto massimo di anticipazione di tesoreria pari ad € 6.657.597,21, utilizzata alla data del 21 novembre 2019 per € 5.117.127,92, e in data 22/11/2019 risultano debiti commerciali scaduti per € 7.286.584,86. I tempi di pagamento dei crediti commerciali superano, a partire dal 2016, i 200 giorni di ritardo e non risultano ricostituiti i vincoli di cassa.

Un utilizzo reiterato nel tempo e senza soluzione di continuità dell'anticipazione di tesoreria costituisce un evidente sintomo di squilibrio di bilancio.

CONCLUSIONI

Visto quanto in precedenza riportato, il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che l'Ente si trovi in una situazione di grave squilibrio finanziario che non riesce a trovare copertura come previsto dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs.n. 267/2000; che abbia debiti certi liquidi ed esigibili e che tale situazione non possa essere sanata neppure con il ricorso ad un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243/bis del D.Lgs. 267/2000.

Posto ciò il Collegio dei Revisori ritiene che debba essere deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL e rimette al Consiglio Comunale del Comune di Massarosa la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Collegio dei Revisori informa che la presente relazione, fatte salve le procedure amministrative previste in tema di dissesto finanziario dall'art. 244 del TUEL, deve essere trasmessa alle competenti Procura Generale della Corte dei Conti e Procura della Repubblica.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Daniela Ermini

Rag. Ardito Ferroni

Dott. Alessandro Agnelli